

TRIBUNALE DI NAPOLI

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI
RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA
DOMESTICA E DI GENERE**

**Ai sensi dell'art. 6, Co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. 165, co. 5, del
Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale)**

Premesso che

1) l'art. 165, Co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale), come modificato dall'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69, prevede che *"nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-/cr, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5. 1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"*;

2) l'art. 6, co. 2, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 precisa che *"dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"* e che *"gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato"*;

3) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:
porta un'immediata utilità alla collettività, in quanto consente il recupero di soggetti autori di violenze, impedendo che tali condotte possano essere reiterate;

è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento un trattamento processuale più favorevole (sospensione della pena ed eventuale estinzione del reato);

4) il suddetto percorso di riabilitazione e recupero psicologico finalizzato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve fondarsi su interventi che prendano in esame:

- . fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l'uso di violenza domestica;
- . fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all'interno della coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione;
- . fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti: 1) fattori cognitivi, incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative relative alla relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi; 2) fattori emotivi (inclusa la gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc.) e le componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti; 3) fattori comportamentali, inclusa la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari genere-specifici con capacità e abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia;

5) appare necessario affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati ai condannati per reati di violenza domestica e di genere e finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

presa visione

della manifestazione di disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Napoli per far svolgere presso le proprie strutture i suddetti percorsi di recupero presentata da

e contenente i seguenti elementi:

- . Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente;
- . Allo costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- . Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- . Attività svolte dall'Ente;
- . Numero dei soggetti che potrebbe essere presi in carico e tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposti;
- . Locali utilizzati e relativa dichiarazione di idoneità;
- . Giorni e fasce orarie in cui verrebbero svolti gli incontri;
- . Accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- . Nominativi degli operatori che seguirebbero il percorso di recupero e relativa qualificazione.

considerato che

l'Ente presso il quale può essere svolto il percorso di recupero rientra tra quelli indicati nell'art. 165 del Codice Penale, occupandosi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere;

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Tribunale Ordinario di Napoli, nella persona del Presidente, Dott.ssa Elisabetta Garzo (di seguito "il Tribunale") e l'Ente "La Casa di Marinella Cop Sociale O.N.L.U.S." con sede legale in via Volturmo 71 nella persona del Rappresentante Legale Nappo Maria Giovanna (di seguito "Ente") e con sede operativa in Acerra, via Dante Alighieri n. 3, tel: 3474530563;

Art. 1

Attività da svolgere

La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Napoli e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere.

Art. 2

Caratteristiche del servizio

L'associazione, nell'erogazione delle attività, si impegna a:

- seguire le linee guida per lo sviluppo di *standards* per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica "*WWP- Work With Perpetrators of domestic violence in Europe*";
- garantire percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere;
- realizzare piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle quantità di presenze e qualità della partecipazione;
- definire secondo *standards* predefiniti una valutazione quali-quantitativa della frequenza e dei risultati ottenuti (anche attraverso test validati e/o procedure standardizzate);
- certificare a fine percorso riabilitativo sulla frequenza (standard quantitativo) e sulla partecipazione (standard qualitativo) dei singoli soggetti sottoposti a trattamento.

Art. 3

Articolazione dei servizi e modalità gestionale

L'Ente si impegna a fornire i seguenti servizi:

- colloquio di accoglienza e raccolta informazioni;
- visione della documentazione relativa al caso di violenza;

realizzazione di un percorso individualizzato di recupero e riabilitazione;
mediazione culturale e linguistica, laddove necessaria.

Art.4

Percorsi di recupero

L'Ente si impegna a offrire una pluralità di risposte ed interventi, ciascuno di essi legati sia al tipo di reato commesso sia alla durata della pena irrogata, tenendo conto della personalità dell'individuo e delle sue specifiche caratteristiche.

L'Ente si impegna a prevedere uno o due colloqui iniziali individuali, finalizzati alla consulenza e al sostegno psicologico; sulla base dell'anamnesi del caso i soggetti vengono inseriti all'interno di uno specifico percorso differenziato, il quale può prevedere sia incontri di gruppo sia incontri individuali:

Percorso A, due mesi (8 incontri) *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive"*:

- a) percorso individuale;
- b) percorso di gruppo.

Percorso B, quattro mesi (**16** incontri) *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive con finalità terapeutico- riabilitative"*:

- a) percorso individuale;
- b) percorso di gruppo.

Percorso C, otto mesi (32 incontri) *"psicoterapia"*:

- a) percorso individuale;
- b) percorso di gruppo.

I programmi prevedono l'esclusione di:

- situazioni di alcolismo-tossicodipendenza attive e non trattate;
- disagio psichiatrico conclamato;
- soggetti con scarsa responsabilizzazione personale e scarsa motivazione interna al termine del percorso valutativo.

Art.5

Obiettivi

L'Ente si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- capire quali sono i meccanismi emotivi individuali e culturali che portano alla violenza;
- fermare la violenza fisica e ridurre i comportamenti abusivi e autoritari;
- far comprendere ed assumere la responsabilità dei propri comportamenti violenti (non solo fisici ma anche comportamenti controllanti, di svalutazione del partner, etc.);
- fornire agli autori di condotte di violenza di domestica un'alternativa agli abusi, incoraggiandoli a condividere la responsabilità della vita di coppia e le prese di decisione con la partner, nel quadro di un rapporto basato sul rispetto;
- cambiare il modo di intendere le relazioni familiari.

Art6 Profilo degli operatori

L'Ente si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, ad utilizzare come figure professionali prevalentemente psicologi, di entrambi i sessi.

Nello specifico gli operatori hanno la responsabilità di:

- identificare i segni di violenza domestica attraverso il linguaggio ed il comportamento degli utenti;
- affrontare il tema della violenza in modo diretto e rispettoso;
- mandare messaggi chiari sulla violenza e sulle sue conseguenze;
- incoraggiare il cambiamento al fine di interrompere i comportamenti abusivi.

Art.4 Modalità degli incontri

Durante lo svolgimento degli incontri previsti dal percorso di recupero, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti presi in carico, curando altresì che i trattamenti eseguiti siano conformi a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art.5 Oneri Assicurazioni sociali Altri Obblighi

Gli oneri derivanti dalla partecipazione al corso di recupero sono a carico del soggetto preso in carico e non possono in alcun modo gravare sulla finanza pubblica. L'Ente si impegna, pertanto, a prevedere un corrispettivo per le prestazioni offerte che rientri tra gli importi minimi e gli importi massimi previsti dalla Convenzione e di seguito riportati:

1) consulenza e sostegno psicologico:

primo colloquio individuale di accettazione e secondo colloquio individuale di restituzione a fine percorso: tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 150,00.

2) abilitazione e riabilitazione psicologica:

Percorso A *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 650,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 410,00.

Percorso 13 *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive con finalità terapeutico-riabilitative"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 1.170,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 690,00.

Percorso C *"psicoterapia"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 2210,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 1.250,00.

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, è obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei soggetti presi in carico riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

Verifiche e relazione sul percorso svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità giudiziaria procedente la presa in carico del soggetto, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso che hanno determinato l'interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.). L'Ente ha anche l'obbligo ogni quattro mesi (solo se ovviamente il percorso ha una durata superiore) di trasmettere all'Autorità giudiziaria procedente relazioni periodiche sull'andamento del percorso di recupero.

All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire il soggetto preso in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione da inviare all'Autorità giudiziaria procedente, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l'autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.

Art. 7

Monitoraggio

L'Ente si impegna a sottoporsi ad un monitoraggio costante della propria attività da parte del Tribunale, da eseguirsi attraverso un apposito organo di controllo a tal fine istituito, che avrà accesso a tutte le informazioni relative ai percorsi di recupero svolti dall'Ente.

Art. 8

Rilevazione dati statistici

Il Tribunale si impegna a consentire all'Ente l'accesso agli atti processuali e ai dati statistici relativi al numero e agli esiti dei processi instaurati per i reati di cui all'elenco previsto dall'art. 165 del Codice Penale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art9

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 10

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale per gli affari penali.

Per l'Ente - II

Rappresentante Legale



Per il Tribunale di Napoli

